Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 novembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 921.

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 126. — VILLA

Regolamento di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, per la disciplina dell'esercizio della attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali.

Art. 1.

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non può essere assunta, neanche a titolo gratuito, da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto di impiego se non in seguito ad autorizzazione all'esercizio della predetta attività professionale.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata su valutazione discrezionale del competente Ispettorato del lavoro per coloro che intendono esercitare la consulenza nella circoscrizione dello stesso Ispettorato, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli altri casi.

Il diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 2.

L'attività di cui all'articolo precedente concerne le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e lo aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce, nonchè l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Nello svolgimento dell'attività i documenti predetti, a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere rimossi neanche temporaneamente dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Il consulente del lavoro, su autorizzazione del titolare dell'impresa, può anche svolgere presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, tutti gli adempimenti esecutivi che siano complementari con l'attività di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'esercizio dell'attività dei consulenti autorizzati, nonchè quella esercitata dai professionisti ai sensi dell'art. 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, non esime i datori di lavoro per conto dei quali l'attività è svolta dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di tutela del lavoro e di previdenza sociale.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 non può essere rilasciata, fino a quando dura il rapporto di impiego o di lavoro, ai dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, nonchè ai dipendenti degli istituti di patronato e delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Quando, successivamente al rilascio della autorizzazione, il titolare di essa assume un rapporto di impiego o di lavoro con lo Stato o con uno degli enti sopra citati deve darne comunicazione all'ufficio competente.

L'esistenza o la sopravvenuta assunzione di tale rapporto comporta la revoca dell'autorizzazione da parte dell'ufficio stesso, che vi provvede anche quando, indipendentemente dalla predetta comunicazione, ne venga comunque a conoscenza.

Art. 5.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale non può parimenti essere rilasciata al coniuge, nè ai parenti ed affini fino al secondo grado incluso, dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale in genere e degli istituti di patronato, quando trattasi di persone che risiedono nella stessa provincia dei dipendenti predetti.

Art. 6.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale disciplinata dal presente regolamento non è estensibile ad altri anche se dipendenti dal titolare dell'autorizzazione stessa.

E' consentito alle persone assunte alle dipendenze del titolare dell'autorizzazione di effettuare presso gli uffici e le aziende gli adempimenti puramente esecutivi di cui al terzo comma dell'art. 2, ferma restando la responsabilità personale del consulente autorizzato.

Art 7.

Possono chiedere l'autorizzazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti

a) siano cittadini italiani,

b) abbiano compiuto i 21 anni di età,

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile,

d) abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore, salvo quanto previsto al successivo art 14.

Art 8

La domanda di autorizzazione alla tenuta dei documenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale deve essere presentata, su carta legale, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, ovvero al Ministero del lavoro e previdenza sociale, secondo i casi di cui al precedente art 1

Nella domanda l'interessato deve dichiarare le proprie generalità, la data e il luogo di nascita la residenza e il domicilio, il titolo di studio con la data e la scuola in cui questo fu conseguito, nonche la insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 5

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro o l'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista dal n 202 della tabella allegato 4 al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n 112, e successive modificazioni

Art 9

Per l'accertamento della capacità all'esercizio dell'attività professionale, il richiedente deve sostenere una prova teorico-pratica di idoneità.

Art 10

La prova di idoneità è sostenuta presso la sede dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio avanti apposita Commissione composta dal capo di detto ufficio, o altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro e da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da personale della carriera di concetto o esecutiva dello stesso Ispettorato del lavoro

Le prove di idoneità hanno luogo di norma in tre sessioni annuali

Alla prova di idoneità sono ammessi tutti gli interessati le cui domande sono state già istruite ai sensi delle disposizioni precedenti

Il rimborso delle spese per lo svolgimento delle prove di idoneità e a carico del candidato nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Art 11

La prova di idoneità consiste in una prova scritta a carattere pratico e in una prova orale

Esse vertono su elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale, nonche, in particolare, sulla materia concernente la tenuta, la compilazione e la regolarizzazione dei documenti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, i sistemi e le aliquote di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale e di tutela del lavoro ed i relativi conteggi

A seguito della prova sostenuta la Commissione giudica in via definitiva sulla idoneità o meno del candidato.

Art. 12.

La prova di idoneità è sostenuta presso l'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, con le stesse modalità previste nei precedenti articoli 10 e 11, quando, a norma dell'art. 4 della legge, il rilascio della autorizzazione sia di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ispettorato del lavoro comunica in tal caso al Ministero predetto l'esito della prova sostenuta dal richiedente.

Art. 13.

Il richiedente che non abbia superato la prova di idoneità non potrà presentare nuova domanda di autorizzazione prima che sia trascorso almeno un anno dalla data della comunicazione delle determinazioni adottate al riguardo dall'organo competente.

Art. 14

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d*) del precedente art 7, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore

Art. 15.

Prima di rilasciare l'autorizzazione l'ufficio competente provvede a richiedere all'interessato copia autentica in bollo del titolo di studio

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, sulle documentazioni amministrative, l'ufficio accerta la data e il luogo di nascita, la residenza ed ogni altro requisito personale dell'interessato attraverso l'esibizione da parte di questi di un documento di identità, rilasciato in base alle norme vigenti, che contenga l'attestazione dei dati e requisiti richiesti e ne prende nota nel fascicolo relativo

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta, dell'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti sono richiesti d'ufficio.

Art 16

I consulenti autorizzati ai sensi dell'art 4 della legge 23 novembre 1939, n 1815, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli Ispettorati del lavoro, ed i professionisti di cui all'art 5 della legge predetta, devono comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da essi assistite svolgono la loro attività, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende stesse, nonche le successive variazioni.

Art 17.

I consulenti autorizzati, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, hanno l'obbligo del segreto professionale.

Art. 18.

In caso di trasferimento del consulente autorizzato da una ad altra Provincia, l'ufficio competente, sentiti l'Ispettorato o gli Ispettorati del lavoro delle circoscrizioni di provenienza, rilascia una nuova autorizzazione sostitutiva della precedente, senza sottoporre l'interessato stesso ad altra prova di idoneità

Art. 19.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'ufficio che l'ha rilasciata, quando nel titolare vengono meno i requisiti o le garanzie che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni della legge 23 novembre 1939, n 1815, o del presente regolamento, oppure nei casi in cui la tenuta o la regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità delle leggi vigenti

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata

Il provvedimento sospensivo permane fino all'esito definitivo del procedimento, salva la facoltà discrezionale dell'ufficio di provvedere successivamente per il ripristino o per la revoca della precedente autorizzazione.

Art 20

Presso i competenti Ispettorati del lavoro è tenuto per Provincia un elenco aggiornato dei consulenti del lavoro che nell'ambito della Provincia stessa ed a norma dell'art 4 della legge 23 novembre 1939, n 1815, sono autorizzati ad esercitare l'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Analogo e distinto elenco è tenuto per i professionisti che hanno denunciato l'esercizio di detta attività ai sensi dell'art. 5 della legge stessa.

Tali elenchi devono essere tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto un elenco nazionale di tutti i consulenti autorizzati sia dal Ministero stesso che dagli Ispettorati del lavoro, nonchè dei professionisti che hanno presentato denuncia a norma del predetto art. 5.

Art. 21.

Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del lavoro o dagli Ispettorati del lavoro a norma dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono sottoposte a revisione da parte dei rispettivi organi competenti secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 22.

Le autorizzazioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità purchè non ostino cause di incompatibilità previste dal regolamento stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 922.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Comp. Mm., in Casier (Treviso).

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Comp. Mm., in Casier (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 113. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 923.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Liberale, in Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Liberale, in Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 114. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 924.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Comp. Mm., in frazione Campocroce del comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Comp. Mm., in frazione Campocroce del comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 112. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959, n. 925.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Trento, da adibire a sede della Sezione Trentino-Alto Adige della predetta Unione.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dal dott. Efrem Ferrari, per il prezzo di L. 4.689.000 — come da atto di scrittura privata in data 30 giugno 1958, registrato a Trento il 1° luglio 1958 — un appartamento sito in Trento (composto di tre stanze ed accessori e costituito dalla porzione 2 della part. edif. 3856, casa d'abitazione via dei Mille in part. tav. 4114 del C. C. di Trento), da adibire a sede della Sezione Trentino-Alto Adige della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1959
Atti del Governo, registro n. 121, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro, approvato col regio decreto 29 novembre 1903, registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1903, registro n. 15, foglio n. 58;

Visti il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente, il primo con il regio decreto 28 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1915, registro n. 175, foglio n. 152; il secondo con il regio decreto 12 luglio 1938, n. 3509, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1938, registro n. 17, foglio n. 22;

Visto lo schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Catanzaro, riguardanti corsi d'acqua non compresi nei precedenti elenchi e precisamente: burrone Marignano, torrente Fiumarella, torrente Petrullo o Fico, torrente Tre Carlini, torrente Rizzuto, Vallone Burmaria (2° tratto), Vallone Lumia, fiume di Campo e Cerasaro, torrente San Pietro, Valle del Torno, Vallone Rimanella, Vallone Gaggiano;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale, contro l'inclusione nell'elenco del torrente Tre Carlini, la ditta Serrao Francesco ha prodotto opposizione, con atto 30 gennaio 1956, adducendo che:

il torrente Tre Carlini scorre in territorio del comune di Curinga e non anche in quello di Filadelfia, come viceversa indicato nello schema, e che le sorgenti si trovano nello stesso alveo del torrente e quindi nel detto territorio Curinga e non in quello limitrofo di Filadelfia;

che solo una errata identificazione del torrente Tre Carlini potrebbe far ritenere che esso si ricolleghi alle acque provenienti da monte in territorio di Filadelfia, giacchè le predette scorrono nel fosso denominato Stilella o Bocolopane, il quale è di sua proprietà; mentre le acque ivi scorrenti, come quelle provenienti dalle sorgenti Bretti o Bocolopane, vengono da tempo imme-

notabile utilizzate tutte per le esigenze di un suo fondo, alche esse non raggiungono il torrente Tre Carlini;

Ritenuto che le premesse di fatto, sulle quali è basata l'opposizione della ditta Serrao non sono fondate, essendo risultate difformi dalla effettiva realtà, in quanto che:

il torrente Tre Carlini ha origine da varie sorgenti in territorio di Filadelfia;

che lo stesso torrente Tre Carlini il quale nel primo tratto montano è denominato Fosso Stilella o Bocolopane, è alimentato anche da altre sorgive provenienti dalla località Brettı site anche queste in comune di Filadelfia;

che nonostante la ditta opponente derivi tutte le acque provenienti dalle predette sorgenti dopo la loro immissione nel fosso Stilella, altri piccoli utenti a valle ne utilizzano le colature,

Considerato, quindi, che tutte le acque incluse nel 3° schema di elenco suppletivo hanno attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Che, respinta l'opposizione della ditta Serrao Francesco, sia da approvare il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con il voto n. 1668 in data 26 settembre 1957;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della ditta Serrao Francesco concernente il torrente Tre Carlini di cui è cenno nelle premesse, è approvato il 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1959
Registro n. 42 *Lavori pubblici, foglio n.* 320

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Catanzaro

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
			VERSANTE TIRRENO	
1	Burrone Marignano, influente n. 5 elenco principale	Salso	Decollatura Confluenti	Nei tre rami Dalla confluenza fino alle sorgenti, queste comprese
2	Torrente Fiumarella (influente del n. 8 dello elenco principale)	Fiume Grande	Martirano	Dalla confluenza col fiume Grande fino alle sorgenti, queste comprese
3	Torrente Petrullo o Fico (influente del n. 8 dell'elenco principale)	Id.	Id.	Id.
4	Torrente Tre Carlini (influente del n. 8 dello elenco principale)	Rio Sant'Eufrasio	Curinga Filadelfia	Dalla confluenza col rio Sant'Eufrasio fino alle sorgenti, queste comprese
5	Torrente Rizzuto	Mare Tirreno	Briatico e Cessaniti	Dalla foce fino alle sorgenti, queste comprese
6	Vallone Burmaria	Id.	Tropea Drapia	Dall'ultimo opificio fino alle sorgenti « Monte Iole » ed Ariaci, queste comprese
7	Vallone Lumia	Id.	Id.	Dall'ultimo opificio fino alle sorgenti, queste comprese
8	Fiume di Campo e Cerasaro (influente del n. 95 dell'elenco principale)	Fiume Mandricelle	Ioppolo Coccorino	Dalla confluenza col fiume Mandricelle fino alle sorgenti, queste comprese
9	Torrente San Pietro	Mare Tirreno	Nicotera	Dalla foce fino alle sorgenti, queste comprese
			VERSANTE IONIO	
10	Valle del Torno (influente del n. 186 dell'elenco principale)	Valle Bruca	Torrente di Ruggiero	Dalla confluenza con la valle Bruca fino alle sorgenti, queste comprese
11	Vallone Romanella (influente del n. 187 dello elenco principale)	Torrente Ombrato	Id.	Dalla confluenza col torrente Ombrato fino alle sorgenti, queste comprese
12	Vallone Gaggiano (influente del n. 224 dello elenco principale)	Fiume Melito	Sorbo San Basile	Dalla confluenza fino alle sorgenti, queste comprese

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(5828)

Visto, *il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1959.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del quarantennio dell'Ufficio internazionale del lavoro.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, n. 164, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del quarantennio dell'Ufficio internazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

La serie dei francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, uno da lire 25 e uno da lire 60.

I due francobolli sono stampati in calcografia, su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta mm. 25,35 x 30; formato stampa: 22,35 x 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta, identica per i due valori, è racchiusa in un rettangolo lineare, contornato all'intorno dalle leggende, che formano la cornice. Su fondo chiaro, a sinistra, è rappresentato il monumento in Ginevra dedicato ai lavoratori. Tale monumento è costituito da una base, sul cui lato visivo è raffigurato un pannello in bassorilievo con dei minatori al lavoro, sormontata da un blocco parallelepipedo sagomato sul quale s'innalza un gruppo simboleggiante i lavoratori. Sullo sfondo, dietro il monumento, vi sono delle piante e a destra l'edificio dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Intorno alla vignetta, a partire dal lato sinistro e dal basso verso l'alto, vi è la leggenda, in carattere romano pieno, « ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO ». Nell'interno, in alto a destra, in carattere più piccolo, è la leggenda « XL ANNIVERSARIO »; nella base, in carattere grande, la leggenda: « POSTE ITALIANE » e nello spazio sotto l'edificio, il valore « L. 25 » o « L. 60 ».

Colore: L. 25, viola; L. 60, bruno.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1959
Registro n. 70 Uff. ris. poste, foglio n. 257 — VENTURA SIGNORETTI

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1959.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dei Giochi olimpici di Roma - 1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, n. 63, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dei Giochi olimpici di Roma - 1960;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi dei Giochi olimpici di Roma 1960 è composta di cinque valori, nei tagli da L. 15, L. 25, L. 35, L. 60 e L. 110

Detti valori sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte su tutta la superficie del foglio francobolli.

Il formato carta dei francobolli è di mm. 24 x 40; il formato stampa di mm. 21 x 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette dei francobolli in parola riproducono cinque monumenti della Roma antica.

Il valore da L. 15 riproduce al centro su fondo pieno la fontana dei Dioscuri; in alto, dietro l'obelisco della fontana, campeggiano in chiaro i cinque anelli olimpici; in basso su fondo pieno vi è la leggenda in chiaro, disposta su due righe, « POSTE ITALIANE » ed il valore del francobollo « L. 15 »; in alto è posta la leggenda e l'annuale in carattere romano pieno « ROMA MCMLX ».

Il valore da L. 25 riproduce al centro su fondo pieno la torre capitolina dietro la quale campeggiano in alto, in carattere chiaro, i cinque anelli olimpici, in basso, su fondo pieno, sono disposte su tre righe le seguenti leggende ed il valore del francobollo: « ROMA MCMLX » « POSTE ITALIANE L. 25 », in carattere chiaro

Il valore da L. 35 racchiude, nel formato rettangolare, la riproduzione delle Terme di Caracalla; al centro del francobollo spiccano in chiaro i cinque anelli olimpici; in alto nell'angolo a sinistra vi è la leggenda in carattere pieno « ROMA », a destra « MCMLX », in basso nello sfondo stradale vi è la leggenda ed il valore, in carattere chiaro, « POSTE ITALIANE L. 35 ».

Il valore da L. 60 riproduce, a sinistra del francobollo l'Arco di Costantino; a destra vi campeggiano su fondo pieno i cinque anelli olimpici in chiaro; in alto, dal centro verso destra, vi è la leggenda in carattere pieno « ROMA MCMLX »; in basso « POSTE ITALIANE L. 60 ».

Il valore da lire 110 riproduce la Basilica di Massenzio; in alto a sinistra vi sono, su fondo pieno, i cinque anelli olimpici in chiaro; dal centro verso destra la leggenda in carattere pieno « ROMA MCMLX », in basso, su fondo pieno, vi è la leggenda in carattere chiaro « POSTE ITALIANE L. 110 ».

Il fondo dei francobolli è realizzato nei seguenti colori: L. 15, vermiglione; L. 25, bleu chiaro; L. 35, avana; L. 60, lilla; L. 110, giallo aranciato. Tutte le vignette sono di colore bruno.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1959
Registro n. 67 Uff. ris. poste, foglio n. 204. — GIANNELLI

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1959

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del centenario dei francobolli del Governo provvisorio delle Romagne.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1959, n. 62, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dei francobolli del Governo provvisorio delle Romagne;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del centenario dei francobolli del Governo provvisorio delle Romagne sono emessi nei due valori da L. 25 e L. 60.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio francobolli. Il formato carta del francobollo è di mm. 25 × 30, il formato stampa di mm. 22 × 27; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta è identica per i due valori e riproduce, nel formato ridotto di mm. 14 × 16, il vecchio francobollo delle Romagne, costituito da una cornice rettangolare a doppio filetto che racchiude, accostate ai lati, in alto e in basso, le seguenti leggende « FRANCO BOLLO POSTALE ROMAGNE » in carattere stampatello. Negli angoli sono posti quattro identici motivi geometrici; le leggende formano uno spazio rettangolare al centro del quale in carattere grande stampatello sono le leggende « 8 BAI » o « 20 BAI ». La riproduzione del vecchio francobollo è contornata ai lati in basso e in alto dalle seguenti leggende racchiuse esternamente nel formato rettangolare lineare del francobollo « 1859 CENTENARIO FRANCOBOLLO ROMAGNE 1959 L. 25 (O L. 60) POSTE ITALIANE » in carattere stampatello romano.

Colore: L. 25 - Riproduzione del vecchio francobollo: cornice, leggende e valore 8 Bai in colore nero su fondino bruno rosso; cornice, leggende e valore L. 25 in bruno rosso. L. 60 - Riproduzione del vecchio francobollo: cornice, leggende e valore 20 Bai in colore nero su fondino verde lavagna; cornice, leggende e valore L. 60 in verde lavagna.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1960 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1959
Registro n. 70 Uff. ris. poste, foglio n. 258. — VENTURA SIGNORETTI

(5978)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1959.

Determinazione del saggio di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1467;
Visto l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914;
Visto l'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza del 9 luglio 1959;
Visto il parere della Commissione di vigilanza sugli Istituti di previdenza, adottato nella seduta del 1° ottobre 1959;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima, concederanno con propri fondi viene determinato come segue:

1) 6,50 % per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli Istituti di previdenza medesimi;

2) 7 % per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti Istituti;

3) 7 % per mutui agli enti morali e alle società costituiti con lo scopo di costruire — senza finalità di lucro — case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto;

4) 6,25 % per mutui ai Comuni, alle Provincie, ai Consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 4 dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, da ammortizzare entro dieci anni, anche se non destinati ad opere di pubblica utilità urgenti;

5) 6,50 % per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 4) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

6) 6,50 % per mutui ad Enti locali per il pagamento di contributi arretrati dovuti agli Istituti di previdenza, anche con ammortamento di durata inferiore a dieci anni;

7) 7 % per sconto di annualità statali.

I mutui suppletivi peraltro saranno concessi, in ogni caso, allo stesso tasso d'interesse applicato per il mutuo principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1959
Registro n. 7 Istituti di previdenza, foglio n. 351 — PAGLIARO

(5996)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1959.

Approvazione di due tariffe di assicurazione presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union »:

1. - Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio vitalizio, di un capitale pagabile al primo decesso;

2. - Tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte di uno degli assicurati.

Roma, addì 23 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 agosto 1959, n. 3545, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 185, il comune di Enna è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'articolo 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 35220 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7 7352191 al 7 7352200), cap. nom. di L. 50 000
» 35221 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7 7352201 al 7.7352210), cap. nom. » » 50 000
» 62623 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7 1252541 al 7/1252560), cap. nom. » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Firenze e denunciati smarriti da Maria Piacenti Bertelli, nata in Firenze il 13 agosto 1893 ed ivi domiciliata in via de' Benci num. 21.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5790)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori al portatore di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 13.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959:

Serie A, n. 273054 di L. 5 000 capitale nominale
» A, n. 273099 di L. 5 000 capitale nominale
» B, n. 223676 di L. 10 000 capitale nominale
» B, n. 223781 di L. 10 000 capitale nominale
» B, n. 223782 di L. 10 000 capitale nominale

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Varese alla signora Fantoni Paola, nata a Campagnano di Maccagno il 9 ottobre 1897 ed ivi domiciliata.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 6 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,70	620,70	620,69	620,70	620,67	620,75	620,72	620,70	620,75	620,75
$ Can.	655,85	655,50	656,25	655,375	655,30	655,75	655,60	655,75	655,75	656,75
Fr. Sv	142,95	143,20	143,11	143 —	143,10	143,05	143,06	143 —	143,06	143,10
Kr. D.	90,05	89,96	90 —	90,005	90 —	90,01	90,01	90,02	90,01	90 —
Kr. N.	86,98	86,95	86,99	86,995	87 —	86,99	86,99	87 —	86,99	86,97
Kr. Sv.	119,94	119,97	119,86	119,86	119,85	119,96	119,85	119,95	119,96	119,90
Fol.	164,26	164,22	164,25	164,225	164,20	164,24	164,19	164,28	164,24	164,20
Fr B.	12,40	12,41	12,41125	12,413	12,415	12,40	12,4125	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,50	126,52	126,54	126,55	126,55	126,54	126,53	126,50	126,54	126,55
I st.	1740 —	1739 50	1739,70	1740,25	1739,75	1739,75	1739,90	1739,90	1739,75	1739,75
Dm. occ.	148,90	148,82	148,82	148,82	148,76	148,83	148,835	148,80	148,83	148,82
Scell. Austr.	24 —	23,995	23,99	23,9875	24 —	24 —	23,993	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 6 novembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,45
Id 3,50 % 1902	71,20
Id 5 % 1935	103,075
Redimibile 3,50 % 1934	95,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id 5 % 1936	100,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,425

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1959

1 Dollaro USA	620,71
1 Dollaro canadese	655,487
1 Franco svizzero	143,03
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,855
1 Fiorino olandese	164,207
1 Franco belga	12,413
100 Franchi francesi	126,54
1 Lira sterlina	1740,075
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,99

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tomsic Giuseppe,

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cormons e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l esecuzione del regio decreto legge anzidetto;

Decreta:

Al sig Tomsic Giuseppe, nato a Cormons addì 13 gennaio 1934, residente a Cormons via Udine n 34, di professione autista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tomsic in Tomaseni.

Gorizia, addì 28 ottobre 1959

Il prefetto. NITRI

(5968)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Rijavec Antonio,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta:

Al sig Rijavec Antonio, nato a Ternova della Selva (ora Jugoslavia) addì 2 giugno 1886 — residente a Gorizia — via Vicenza, 22, e accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rijavec in Riavez.

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Plesnicar Giuliana in Rijavec, nata a Ternova della Selva il 23 gennaio 1894.

Gorizia, addì 28 ottobre 1959

Il prefetto NITRI

(5969)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno negli istituti di istruzione,

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra,

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi e orfani dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed orfani ed ai congiunti dei caduti della seconda guerra mondiale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918,

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore del combattenti della guerra 1940-43.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, sull'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa benefici previsti a favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, che detta norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1221, contenente norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 19 agosto 1948, n 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, contenente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica di mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1951, n 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi,

Visto l'art. 6 della legge 23 marzo 1952, n 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, contenente norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 12 ottobre 1957, n 977, con la quale vengono approvate le nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti della licenza di scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con la specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale, devono possedere altresì i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32

Elevazione limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 ottobre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1954) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

aa) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

bb) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

D) il limite massimo di età è, inoltre, elevato ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

E) il limite massimo di età è altresì elevato fino a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

degli aspiranti che siano impiegati statali civili appartenenti ai ruoli organici ordinari o ai ruoli aggiunti;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili,

3) buona condotta, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio,

4) idoneità fisica all'impiego che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo

Il Ministro con proprio decreto esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti.

Non possono in ogni caso partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, di cui al precedente art 2),

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando stesso (allegato *A*).

La domanda deve essere firmata dal candidato, la sua firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine sopra indicato

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie - qualunque cambiamento del proprio recapito Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario per le comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art 4.

Presentazione dei titoli (di merito)

Ai fini della valutazione dei titoli i candidati presenteranno contemporaneamente alla domanda:

titoli di studio (in originale o copia autentica) con i voti riportati nelle singole materie nelle sessioni di esame, certificati di servizio (con la indicazione della durata dei servizi stessi e della natura dei lavori ai quali si è preso parte), di prestazioni d'opera, certificati comprovanti titoli di preparazione tecnica, pubblicazioni a stampa e ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse I certificati stessi devono essere redatti nelle previste forme legali.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati. La valutazione dei predetti titoli sarà effettuata in

base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice, questa disporrà, al riguardo, di 5 punti.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta di un ispettore centrale del Ministero, di un capo di Istituto, di un professore ordinario appartenente ai ruoli dei licei classici e scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col posto messo a concorso, di un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con funzioni di segretario.

Art. 6.
Prove di esame - Idoneità

Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale.

Le prove pratica ed orale vertono sui seguenti argomenti:

1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina,

2) lavorazione dei tubi di vetro;

3) tecnica dei vari tipi di saldatura;

4) tecnica delle congiunzioni elettriche;

5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;

6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;

7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma della scuola media (meccanica, acustica, termologia, ottica elettromagnetismo),

8) radiofonia,

9) montaggio di semplici apparecchi di elettrica;

10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica, uso delle bombole;

11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.

La durata delle prove sarà fissata dalla Commissione giudicatrice I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui sarà effettuata la prova pratica. Del diario della prova medesima sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II.

Il candidato che non si presenti nel giorno fissato o che risulti assente alle prove di esame è considerato rinunciatario.

Prima delle prove i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione giudicatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento, debitamente aggiornato.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione di almeno 6/10

A coloro che avranno superato la prova pratica sarà data comunicazione del voto riportato nella prova stessa e del giorno in cui dovranno sostenere la prova orale

La prova orale non si intenderà superata se non sarà riportata almeno la votazione di 6/10 La votazione massima di ciascuna prova è di 10/10 Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo di questo Ministero Ufficio concorsi scuole medie

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto per i titoli presentati e dei punti conseguiti nella prova pratica ed orale

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che avranno raggiunto una votazione complessiva di almeno 15/25.

Art 7.
Documenti da prodursi ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine. Termine

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con l'invito a trasmettere a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di giorni venti, che decorrono da quello successivo alla data di ricezione della lettera stessa, i documenti comprovanti gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza

A tal fine coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado e Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 100, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i mutilati ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bolla da L. 100 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile

I figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

I profughi dai territori di confine debbono dimostrare la loro qualifica secondo le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui i candidati risiedono, in carta bollata da L 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, debbono produrre una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Coloro che abbiano prestato servizio didattico debbono produrre certificati attestanti con precisione per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di esso.

Coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Graduatorie

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* del presente bando).

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei saranno approvati con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esentati dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La loro carriera, stabilita dalla tabella *A* annessa alla legge 13 ottobre 1957, n. 977, è la seguente:

Coefficiente 157: aiutanti tecnici aggiunti;
Coefficiente 180: aiutanti tecnici (dopo 3 anni);
Coefficiente 202: primi aiutanti tecnici (dopo 7 anni);
Coefficiente 229: aiutanti tecnici principali (dopo 15 anni);
Coefficiente 271: aiutanti tecnici capi (dopo 23 anni).

Art. 9.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego Termine

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 saranno invitati a far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie) a pena di decadenza, nel termine di venti giorni che decorrono da quello successivo alla data di ricezione delle lettere di invito, i seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del titolo di studio, in base al quale si è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente art. 2, a meno che tale titolo di studio non sia stato già allegato dal candidato alla domanda di partecipazione, ai fini della eventuale valutazione.

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domanda di partecipazione a concorso di ruolo organico o di ruolo aggiunto, produrranno in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dalla competente autorità e indicheranno su foglio a parte in carta libera l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato di costituzione sana ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 2) del precedente art. 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito. Ai fini del beneficio dell'elevazione di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L. 100;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati ammessi alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) e *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art. 9.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile, il titolo di studio (qualora non sia stato già presentato per i fini previsti dai precedenti articoli 4 e 7 del bando, e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere rispettivamente *a*) e *c*) del presente art. 9).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita,
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione

Non è ammesso riferimento a documenti e a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del presente art. 9

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e al presente art 9 devono essere trasmessi nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio. La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Ai candidati che, inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art 8 avranno accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti, fatta eccezione del titolo originale di studio

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1959
Registro n 125, foglio n 290

ALLEGATO « A »

Modello della domanda
in carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione
Ufficio Concorsi Scuole Medie - ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato il . . . . . . a . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici, di cui al decreto Ministeriale 19 ottobre 1959.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (2);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (prov. . . . .) (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

di avere nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione. . . . .;

di possedere i seguenti requisiti di precedenza o di preferenza: . . . . (5),

Il sottoscritto unisce alla domanda stessa il titolo di studio e i sottoindicati titoli di merito, ai fini previsti dall'art 4 del bando: . . . .

Data, ...

Firma . . . . (6)

Indirizzo . . . . (7)

---

(1) Prima il cognome, poi il nome;
(2) Specificare secondo le indicazioni dell'art 2:
(3) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,
(4) Ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate;
(5) Eventuale, ai sensi dell'art. 7 del bando e dell'allegato « B »;
(6) La firma deve essere autenticata, a norma dell'art. 3 del bando;
(7) Ben chiaro, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO « B »

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimenti;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 130, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli,

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato,

c) dall'età.

(5987)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1959, n 59 (rettifica in *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1959, n 74), con il quale è stato bandito un concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei convitti nazionali,

Visto l'art 7 del decreto Presidenziale 11 giugno 1958, n 1247, con norme per la composizione della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione esaminatrice del concorso a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 23 luglio 1958 di cui alle premesse:

Presidente.

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato.

Membri

Motzo Dentice D'Accadia prof Cecilia, docente di pedagogia nell'Università di Napoli,

D'Avanzo prof Walter, docente di diritto privato nella Università di Roma,

Cutolo dott Giovanni, direttore di divisione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione,

Tenore dott Antonio, rettore nei convitti nazionali.

Segretario.

Quercia dott Riccardo, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della Commissione prevista in lire 600 000 graverà sul capitolo 14 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1958 59

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1959

p *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1959
Registro n. 103, *foglio n* 156

(5988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per titoli per il posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Messina. — Concorso per titoli per il posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ragusa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana, n 209, in data 1° aprile 1959, con il quale il segretario provinciale generale di 1ª classe, dott. Giuseppe Cirafici, titolare della segreteria provinciale di Ragusa, era trasferito alla segreteria della provincia di Messina,

Visto il successivo decreto del Presidente della Regione siciliana, n. 229, in data 17 aprile 1959, con il quale è stato revocato il provvedimento sopracitato,

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 114 del 14 maggio 1959, con il quale, in conseguenza della revoca del trasferimento del dott Cirafici, è stato indetto il concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario provinciale di 1ª classe vacante nella provincia di Messina,

Vista la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, n 121 in data 10 luglio 1959, con la quale è stato accolto il ricorso prodotto dal dott Cirafici avverso il provvedimento di revoca del suo trasferimento,

Visto il telegramma in data 17 ottobre 1959, con il quale la Presidenza della Regione siciliana comunica di aver disposto, in esecuzione della citata decisione, l'assunzione in servizio del dott Cirafici presso la segreteria generale della provincia di Messina;

Considerato che il posto vacante presso la suddetta segreteria è stato coperto mediante trasferimento e che si rende, quindi, necessario revocare il concorso indetto per tale sede;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n 447, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

1 E' revocato il decreto Ministeriale 28 aprile 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 14 maggio 1959

2 E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ragusa

3 Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali,

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748

4 Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestata alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

5 Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) del n 3 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

a) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario,

b) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura,

c) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

6. I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di regolare condotta morale e civile;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel n. 6 devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 20 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

(5989)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 151, con il quale venne indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, di cui uno riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di nove posti di archivista di Stato in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Valitutti prof. dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

De Vergottini prof. dott. Giovanni, ordinario di storia del diritto italiano;

Moscati prof. dott. Ruggero, ordinario di storia moderna,

Troiani dott. Guido, capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato;

Lombardo prof. dott. Antonino, soprintendente di 2ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato, ff. ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Raffaele De Felice, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1959
Registro n. 24 Interno, foglio n. 22. — MARTORELLA

(6001)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove pratiche del concorso a tre posti di operaio specializzato e ad un posto di operaio comune permanente presso l'officina annessa all'Ufficio centrale metrico.

Le prove pratiche, per l'accertamento dell'abilità professionale, dei partecipanti al concorso a tre posti di operaio specializzato permanente e ad un posto di operaio comune permanente, presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico, bandito con decreto Ministeriale 12 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, registro n. 2, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 29 settembre 1958, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto industriale G. Galilei, via Conte Verde n. 51 nei giorni 30 novembre e 1, 2 e 4 dicembre 1959, per gli operai specializzati e, nei giorni 4 e 5 dicembre 1959, per gli aspiranti al posto di operaio comune.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8,30 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(6000)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo ragioneria e segreteria - gruppo B.

In relazione all'art. 9 dell'avviso di concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1959, con il quale è stato indetto il concorso per esami su indicato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nei giorni 4 e 5 gennaio 1960 presso le seguenti località:

a) Università:
Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di matematica;
Facoltà di lettere.

b) E.U.R. Palazzo dei Congressi;

c) Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, 4

I candidati ammessi dovranno presentarsi nella località indicata nella lettera credenziale, spedita raccomandata.

(5970)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.